

Repertorio n. 9455

Raccolta n. 1828

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA

ai sensi dell'art.28 della legge 8 agosto 1977 n.513

modificato ed integrato dall'art.52 della legge 5 agosto

1978 n.457.=

===

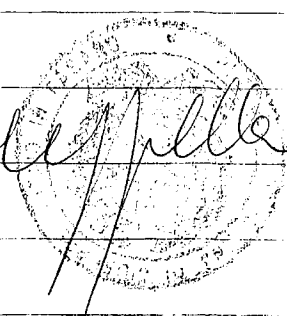
Con la presente scrittura privata intervenuta oggi in
Fasano fra i sottoscritti:

1) Dell'Anno Pietro, avvocato, nato a Fasano il 20 luglio
1939 e domiciliato, per la carica, presso lo IACP di
Brindisi via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula
questo atto non in proprio, ma per conto ed in
rappresentanza dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, (c.f. 00061820742), nella sua
qualità di Presidente e legale rappresentante del nominato
Istituto a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 19 febbraio 1990 che, in copia autentica
si allega al presente atto sotto la lettera "A", assistito
da:

2) dr.ing. Longo Antonio nato il dì 8 giugno 1837 a Franca-
villa Fontana, Coordinatore Generale dell'Istituto Autonomo
Case Popolari ;

da una parte e

3) OLIVE FRANCESCA, pensionata, nata il 19 giugno 1908 a
Fasano e ivi domiciliata alla via A.Grandi n.4 (c.f. LVO FNC
08H59 D508U), vedova, dall'altra, per quest'atto



rappresentata dalla figlia Bongiorno Margherita nata il 15
aprile 1940 a Fasano ive domicilia come la madre, giusta
procura speciale per notar Michelina Pezzolla di Fasano in
data 6 febbraio 1991 che in originale, previa lettura, si
allega al presente atto sotto la lettera "B";

PREMESSO

-che la signora Olive Francesca ^{II)} e' assegnatario di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica compreso nel
fabbricato sito nel Comune di FASANO che in seguito verra'
meglio descritto;

-che la stessa ha presentata in data 16 Novembre 1988
domanda diretta ad ottenere la cessione in proprieta'
dell'alloggio predetto;

-che il prezzo di cessione dell'alloggio deve essere
determinato ai sensi dell'art.28 della legge 8.8.1977 n.513
modificato ed integrato dagli artt.28, 29 della legge
5.8.1978 n.457;

-che in pendenza della valutazione definitiva dell'alloggio
da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, l'Istituto
alienante, ai sensi del citato articolo, e' autorizzato a
stipulare un contratto preliminare di vendita sulla base di
un prezzo provvisorio, stabilito mediante valutazione per
campione;

-che nella determinazione di tale prezzo provvisorio si e'
tenuto conto di quanto previsto, in materia di riduzioni,

dagli artt.28 della legge 8.8.1977 n.513 e 52 della legge
5.8.1978 n.457.

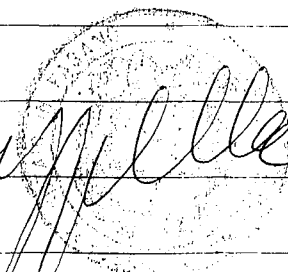
Tutto quanto innanzi premesso, con il presente atto si
conviene e stipula quanto appresso:

-ART.1) L'Istituto Autonomo per la Case Popolari per la
Provincia di Brindisi come sopra rappresentato ed in
appresso piu' brevemente denominato Istituto, promette di
vendere, ai sensi dell'art.28 della legge 8.8.1977 n.513
modificato ed integrato dall'art.52 della legge 5.8.1978
n.457, alla signora Olive Francesca, in prosieguo piu'
brevemente denominata promittente, che promette di
acquistare per se', i suoi eredi ed aventi causa "l'alloggio
compreso nel fabbricato sito nel Comune di FASANO, via
Grandi, lotto n.3, piano primo e ivi distinto col numero
interno 1, composto da n.4 vani utili ed accessori, oltre la
proprieta' pro quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina a nord con via Grandi, a sud con via
Fratelli Rosselli, ad est con scala F/int.3, ad ovest con
stessa ditta.

L'alloggio di che trattasi e' segnato nel N.C.E.U. del
Comune di Fasano alla partita 5958, foglio 42 particella 183
subalterno 10 vani catastali 5.5 categoria A/3/3 rendita
catastale L.957.

L'appartamento sara' venduto nello stato di fatto e di
diritto in cui esso attualmente si trova, senza obbligo da

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Rosselli'. The stamp is partially obscured by the signature and the text of the document.

	parte dell'Istituto di ulteriori opere di ultimazione e	
	migliorie e non potra' essere destinato ad uso diverso	
	dell'abitazione.	
	Il promittente dichiara di avere perfetta conoscenza di	
	detto stato materiale e giuridico e di ricevere l'immobile,	
	con tutte le servitu' attive e passive e nello stato, modo e	
	condizioni in cui si trova senza veruna garanzia per vizi	
	occulti.	
	-ART.2)Il valore venale dell'alloggio, mediante valutazione	
	per campione, stabilito secondo quanto previsto dall'art.29	
	della legge 8.8.1977 n.513, viene provvisoriamente	
	determinato in L.10.759.000 (lire	
	diecimilionisettecentocinquantanovemila), per cui,	
	applicando le detrazioni soggettive previste dall'art.28	
	della legge 8.8.1977 n.513, modificato dall'art.52 della	
	legge 5.8.1978 n.457 il prezzo di cessione viene	
	provvisoriamente fissato in L.7.531.300 (lire	
	settemilionicinquecentotrentunomilatrecento)	
	-ART.3)Il prezzo di cui al precedente art.2, scontato nella	
	misura di legge del 20%, oltre l'IVA nella misura del 4%	
	come per legge, e' pari a L.6.025.040	
	(seimilioniventicinquemilaquaranta) e' stato gia'	
	corrisposto dal promittente all'Istituto come risulta dalla	
	fattura n.57/90.del 6 novembre 1990. rilasciata dal Servizio	
	Amministrazione dell'Istituto.	

-ART.4)Dopo che l'Ufficio Tecnico Erariale avra' proceduto alla definitiva determinazione del . valore venale dell'alloggio, l'Istituto dara' comunicazione al promittente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire nel domicilio da lui eletto nel successivo art.13 del prezzo definitivo al netto di tutte le riduzioni di legge. Il promittente si obbliga sin d'ora alla stipulazione del contratto definitivo di vendita entro i termini che gli saranno comunicati dall'Istituto ed al pagamento del prezzo come sopra determinato.

-ART.5)Qualora prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita dovessero intervenire modificazioni nella vigente normativa di legge in base alla quale si stipula il presente contratto, l'Istituto stipulera' con il promittente il contratto definitivo di vendita applicando la nuova normativa. in questo caso il conguaglio tra il dovuto ed il versato verra' effettuato prima della stipula e con le modalita' stabilite dall'Istituto.

-ART.6)Salvo causa di forza maggiore, il promittente che non versera' entro il termine che gli verra' comunicato dall'Istituto le maggiori somme da lui dovute in base al conteggio U.T.E. o che non addiverra' alla stipula del contratto definitivo di vendita nel termine che gli verra' pure fissato dall'Istituto stesso, decadra' dal diritto alla cessione in proprieta', con conseguente risoluzione ad ogni

effetto del presente contratto. Egli avra' diritto alla sola restituzione delle somme versate, senza alcun interesse e con deduzione di quanto da lui dovuto a titolo di canone di locazione.

-ART.7)Prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita sara' effettuato il conguaglio fra quanto gia' corrisposto dal promittente in base al presente contratto e quanto avrebbe dovuto corrispondere, sia a titolo di anticipo che di rate mensili, in base al prezzo definitivo.

Le maggiori somme dovute a conguaglio del prezzo da parte del promittente saranno gravate del tasso d'interesse del 5% in caso di pagamento per contanti e del 5.50% o 6% in caso di pagamento rateale.

-ART.8)Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del presente contratto saranno a carico del promittente tutte le spese di amministrazione, assicurazione e manutenzione tanto ordinaria che straordinaria sia dell'alloggio promesso in vendita che delle parti comuni. Da tale data saranno a carico del promittente anche tutte le spese relative ai servizi di pulizia ed illuminazione delle parti comuni, di riscaldamento ed altri servizi comuni, nonche' quelle per imposte e tasse, erariali e/o locali e di ogni altro genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e le parti comuni dello stabile.

-ART.9)Qualora gia' costituito il promittente entrera' a far

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ALLEGATO A REP. N. 9455/1828

Prot. N. 54

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 10

DELIBERAZIONE N. 7544

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELL'I.A.C.P., AVV. PIETRO DELL'ANNO a sottoscrivere convenzioni ai sensi di quanto previsto dalla legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad intervenire nella stipula di ogni atto o contratto concernente lo I.A.C.P..

L'anno millenovecentonovanta ~~-----~~ il giorno 19 del mese di FEBBRAIO ore 10,30 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Avv. Pietro DELL'ANNO | - Presidente |
| 2) Sig. Vincenzo CAPPELLINI | - V. Presidente |
| 3) Ing. Pancrazio BRIGANTI | - Consigliere |
| 4) Sig. Giovanni CARBONELLA | - „ |
| 5) Sig. Salvatore GIANNETTO | - „ |
| 6) Sig. Giovanni INVIDIA | - „ |
| 7) P. I. Laurino RUBINO | - „ |
| 8) Rag. Giuseppe ZUFFIANO | - „ |
| 9) _____ | - „ |
| 10) _____ | - „ |

COLLEGIO SINDACALE

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 11) _____ | - Presidente |
| 12) Rag. Fortunato ORLANDO | - Sindaco R. |
| 13) Dott. Nicola SAVOIA | - Sindaco R. |

PRESENTE	ASSENTE
SI	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Vice
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 12 Febbraio 1990 n. 1047 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P R E S S O :

- che con decreto n. 3 del 5/1/90 il Presidente della Giunta Regionale Pugliese ha nominato 1° Avv. Pietro DELL'ANNO, nato a Fasano il 20.7.1939 ed il Sig. Vincenzo CAPPELLINI, nato a Brindisi il 13/1/1934, rispettivamente Presidente e Vice Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- che ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto dello I.A.C.F. di Brindisi, il Presidente pro-tempore - Legale rappresentante dell'Istituto stesso - interviene nella stipula e sottoscrive tutti gli atti e contratti riguardanti la attività dell'Ente;
- che, a sensi dello stesso art. 10 del citato Statuto, il Vice Presidente pro-tempore dello I.A.C.F., sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- che, pertanto, sussiste la necessità di dover concedere apposita autorizzazione, con tutte le facoltà inerenti e conseguenti, all'Avv. Pietro DELL'ANNO, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dello I.A.C.F. - legale rappresentante dell'Istituto stesso:
 - ad intervenire nella stipula ed a sottoscrivere le convenzioni a sensi della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ad intervenire, altresì nella stipula ed a sottoscrivere gli atti ed i contratti di cessione in proprietà degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Istituto o da esso gestiti sin dall'origine o per effetto del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036, ed a compiere tutte le eventuali operazioni ai suddetti atti strettamente connessi e consequenziali, ivi comprese la identificazione e descrizione degli immobili nella loro consistenza, accatastamento e confinazione, precisazione del prezzo di cessione e rilascio di quietanza per l'avvenuto, integrale pagamento o per la parte già pagata, iscrizione di ipoteca legale sull'immobile trasferito, a garanzia del pagamento del prezzo di cui saranno precisati sia l'importo che il numero delle rate con le relative scadenze, cancellazione dell'ipoteca legale iscritta a favore dell'I.A.C.F. o di alcuno degli Enti Edilizi soppressi, a sensi del D.P.R. 30.12.72, n. 1036, relativamente agli alloggi già ceduti in proprietà per i quali i cessionari abbiano provveduto al totale pagamento delle quote di ammortamento del prezzo, con esonero del conservatore dei Registri Immobiliari competente, da ogni sua responsabilità al riguardo;
- ad intervenire negli atti che possano riferirsi al finanziamento delle Cooperative Edilizie di E.R.P., regolarmente costituite allo oggetto di proprietà divisa, per attribuzione ai singoli soci, alla eventuale integrazione di finanziamento, così come di volta in volta, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in favore delle Cooperative edilizie, alla ricognizione del finanziamento in quote da attribuire alle singole unità immobiliari, facenti parte del fabbricato sociale in corrispondenza alla attribuzione ai singoli soci, a carico dei quali sarà posto l'onere di notificare all'Istituto finanziatore l'accettato sociale;
- ad intervenire nella stipula ed a sottoscrivere gli atti ed i contratti di appalto con le imprese assentrici di lavori da realizzare per conto dell'I.A.C.F.;
- ad intervenire infine nella stipula relativa ad ogni atto e contratto concernente lo I.A.C.F.;
- Ritenuto, di dover autorizzare con tutte le facoltà inerenti e conseguenti, il Sig. Vincenzo CAPPELLINI - nella sua qualità di Vice Presidente pro-tempore dell'I.A.C.F. di Brindisi - ad intervenire nella stipula ed a sottoscrivere le convenzioni, gli atti ed i contratti di cui innanzi, in caso di assenza ed impedimento, del Presidente pro-tempore dell'I.A.C.F.;

Repertorio n. 9102

ALLEGATO B
REP/N.9455/1828

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Li' sei febbraio millenovecentonovantuno in Fasano
nell'abitazione a via Grandi n.4.

Avanti di me avv.Michelina Pezzolla, notaio in Fasano,
iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Brindisi,
assistito dagli idonei e a me cogniti testi signori
Bongiorno Vito, impiegato, nato il 12 maggio 1941 a Fasano
ove domicilia via Collodi n.23 e Goriziano Vincenzo,
impiegato, nato il 15 settembre 1959 a Fasano ove domicilia
via Giusti n.102.

E' presente la signora

- OLIVE FRANCESCA, pensionata vedova, nata il 19 giugno 1908
a Fasano ove domicilia in via Grandi n.4 (c.f. LVO FNC 08H59
D508U).

Comparsa della cui identita' personale io notaio sono
certo.

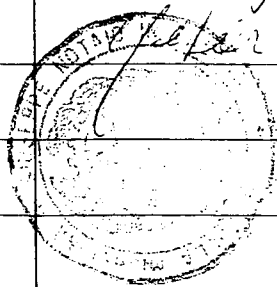
La quale mi richiede per questo atto con cui:

- nomina e costituisce sua speciale procuratrice la figlia
Bongiorno Margherita nata il 15 aprile 1940 a Fasano ove
domicilia come la madre;

- perche' in suo nome, vece e conto intervenga nello
stipulando "preliminare di vendita" con l'Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Brindisi, ai sensi

	dell'art.28 della legge 8.8.1977 n.513 - delibera n.7579 del	
	28.5.1990, avente ad oggetto l'alloggio popolare in Fasano -	
	lotto n.3 - via A.Grandi, foglio 42 particella 183/10, p.I	
	cat.a/3/3 vani 5.50 r.c.L.957, il cui relativo prezzo	
	provvisorio e' stato gia' versato in data 6.11.1990 con	
	fattura n.57/90.	
	Concede pertanto alla nominata procuratrice tutte le	
	facolta' inerenti al presente mandato in particolare quelle	
	di intervenire nel suddetto "preliminare di vendita",	
	sottoscriverlo e accettando tutti i patti e le condizioni in	
	detto atto contenuti, nulla escluso ed eccettuato, in modo	
	che non si potra' eccepire ad essa madataria mancanza o	
	imprecisione di poteri.=	
	- Il tutto con promessa di rato e valido e con esonero di	
	qualsiasi responsabilita' per l'Istituto venditore.=	
	- La signora Olive Francesca mi dichiara in presenza dei	
	testimoni di saper firmare ma di non poterlo fare per	
	difficolta' visiva.=	
		Richiesto
	io notaio ho redatto il presente atto che ho letto presenti	
	i testi alla comparente la quale da me interpellata lo	
	dichiara conforme alla volonta'.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia su di un foglio per	
	facciate due fin qui.	

Vito Longo
Vincenzo Goriziano Teste



Officer of the
11

[illegible]

- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale;

A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, l'Avv. Pietro DELL'ANNO, nato a Fasano il 20.7.1939, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - legale rappresentante dell'Istituto stesso, ad intervenire nella stipula ed a sottoscrivere le convenzioni, gli atti ed i contratti di cui alla descrittiva che precede, con tutte le facoltà inerenti e conseguenti;
- DI AUTORIZZARE, altresì, come di fatto autorizza, il Sig. Vincenzo CAPELLINI, nella sua qualità di Vice Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, ad intervenire nella stipula ed a sottoscrivere le convenzioni, gli atti ed i contratti di cui alla descrittiva che precede, con tutte le facoltà inerenti e conseguenti, in caso di assenza od impedimento del Presidente pro-tempore dell'Istituto.-

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

BARI

2230

27/3/90

Il Comitato Regionale di Controllo

del 27/3/90

Presidente *P. Dell'Anno*

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Antonio Longo

IL PRESIDENTE

Avv. Pietro Dell'Anno

Angelo Maffei

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente, dai componenti e dal Segretario.

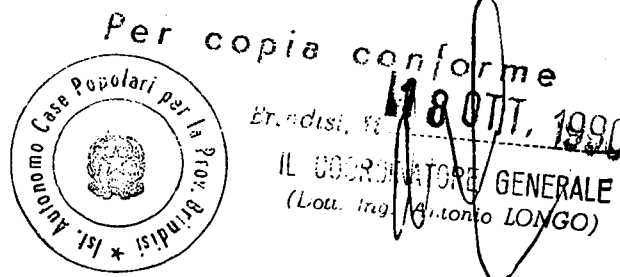
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pietro Dell'Anno

I COMPONENTI

f.to Vincenzo Cappellini
f.to Pancrazio Briganti
f.to Giovanni Carbonella
f.to Salvatore Gianietto
f.to Giovanni Invida
f.to Laurino Rubino
f.to Giuseppe Zuffano
f.to _____
f.to _____

IL SEGRETARIO

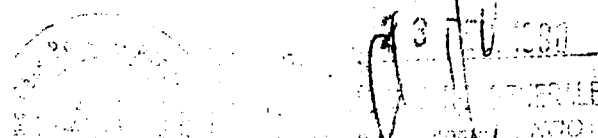
f.to Dott. Ing. Antonio Longo



Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 22.10.1990

Per copia conforme

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio Longo



parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato, pero', formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuera' ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale il promittente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazione annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale e' compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dal promittente.

-ART.10) Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni sia dell'alloggio promesso in vendita e sue pertinenze che delle parti comuni del fabbricato.

-ART.11) Per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto e comunque fino a quando non sara' stato pagato l'intero prezzo e stipulato il contratto definitivo di vendita, il promittente non potra' alienare, neppure parzialmente, a nessun titolo l'alloggio promesso in vendita ne' su di esso potra' costituire alcun

diritto reale di godimento o di garanzia.

Decorso il termine di dieci anni suddetto e sempre che sia stato pagato l'intero prezzo e stipulato il contratto definitivo, il promittente potra' alienare l'alloggio in questione. In tal caso egli, pero', dovra' darne comunicazione scritta all'Istituto il quale potra' esercitare, entro giorni 60 dal ricevimento di detta comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base delle variazioni ISTAT dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

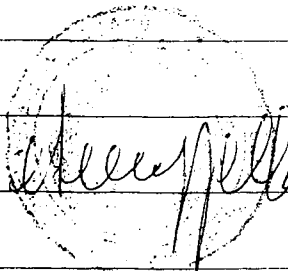
Il promittente ha tuttavia facolta' di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri motivi previa autorizzazione scritta del presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovra' essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto e non si siano verificate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, occorrenti per poter alienare l'alloggio.

Non puo' ritenersi accordato tacitamente il consenso in

Bonifacio Morghenti


Michele Pilla

alcun caso, ne', se accordato per un tempo limitato, puo' ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonche' delle prescrizioni e condizioni contenute nella autorizzazione alla locazione concessa dal Presidente dell'Istituto, e' nulla. La nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice.

-ART.12)A norma dell'art.10 del vigente Statuto dello IACP e dell'art.17 del C.C.N.L. 1983/65,^{I)} in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzione.

Le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti e conseguenti al presente contratto definitivo di vendita saranno a carico esclusivo dell'assegnatario il quale sin da ora accetta di sostenerle. Sono altresì a carico dell'assegnatario le spese degli allegati al presente atto.

-ART.13)Agli effetti della esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: l'Istituto nella propria sede e il promittente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potra' comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

-ART.14)Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto e' esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

-ART.15) Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977 n.513, alla legge 5 agosto 1978 n.457, nonché, in generale, alle norme legislative vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e alla Legislazione civilistica per quanto compatibile.

-ART.16) Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e dichiarano che il presente contratto, con quello definitivo di vendita verterà assoggettato ad IVA.

-ART.17) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicché la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto.

Il presente contratto resterà depositato negli atti del notaio Michelina Pezzolla che ne autenticerà le firme.

Detto notaio è autorizzato a rilasciare copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Fasano 13 marzo 1991

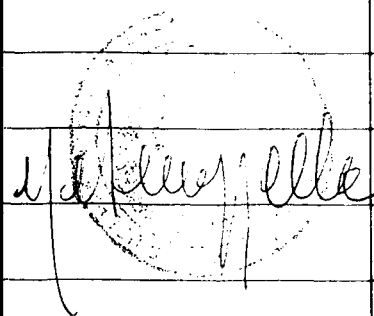
I) a questo segno aggiungasi: "il presente atto è controfirmato dal Coordinatore Generale dello IACP e, ".

Postilla per l'aggiunta di undici parole, approvata.=

II) adde "vedova del sig. Bongiorno Francesco".

Postilla seconda per l'aggiunta di 5 parole, approvata.=

Bongiorno
Michelina
Pezzolla



Fasano 13 Marzo 1991

Bongiorno Margherita
Pietro
An

=====

Repertorio n.9455

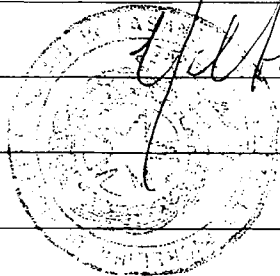
Raccolta n. 1828

AUTENTICA DI FIRME = REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICO io sottoscritto avv. Michelina Pezzolla, notaio
in Fasano, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Brindi-
si, senza l'assistenza dei testimoni ai quali le parti avendo
i requisiti di legge d'accordo fra di loro e col mio consenso
vi hanno rinunziato, che i signori:

- avvocato Dell'Arco Pietro nato a Fasano il 20 luglio 1939
a Fasano e ingegner Longo Antonio nato l'8 giugno 1937 a
Frascavilla Fontana, rispettivamente Presidente e Coordinatore
Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi, domiciliati per la carica in Brindisi;

- e Bongiorno Margherita nata il 15 aprile 1940 a Fasano
ove domicilia via Gradi n.4, della cui identità personale
e qualifica io notaio sono certo, hanno firmato l'atto che
precede in mia presenza oggi in Fasano tredici marzo mille-
novecentonovantuno.=

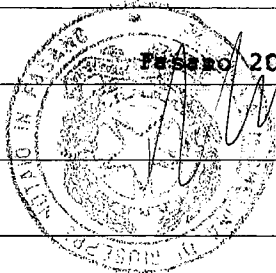


Michelina Pezzolla

Registrato a Ostuni il 25 Marzo 1991 al nr. 164 serie II

= COPIA =

in conformità dell'originale rilasciato per uso competente.=



Fascicolo 20 aprile 1991